



## **CIRCOLARE N. 598**

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a)

Imprese subfornitrici delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria

Si informa che il Comitato di Gestione del Fondo, nella riunione del 26 maggio 2011, a seguito della pubblicazione¹ del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 69 del 23 marzo 2011 (di seguito "Decreto"), recante modificazioni al vigente regolamento del Fondo (di seguito "regolamento") con previsione di specifiche misure volte a consentire il superamento delle difficoltà di accesso al credito che incontrano, a causa dell'aggravamento della posizione debitoria, le imprese subfornitrici delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, ha deliberato di valutare le imprese rientranti nella fattispecie prevista dal Decreto, qualora non ricorrano alla data della richiesta di garanzia le condizioni di cui ai paragrafi C (c.d. operazioni semplificate) e Cbis (c.d. operazioni di microcredito) delle vigenti disposizioni operative, sulla base degli scoring calcolati sugli ultimi quattro bilanci precedenti la data di richiesta della garanzia e far rientrare le medesime imprese nella Fascia 2 di valutazione ("Valutazione caso per caso" di cui ai paragrafi A, B e G della Parte VI delle vigenti disposizioni operative).

In particolare, ai sensi del Decreto, il Fondo interviene con specifiche modalità sulle operazioni di finanziamento, di durata non inferiore a 5 anni, finalizzate alla rinegoziazione e al consolidamento dei debiti nei confronti del sistema bancario, nonché a fornire la liquidità necessaria per il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi. A tali operazioni si applicano le quote percentuali previste dal regolamento all'articolo 2, comma 2, per la garanzia diretta (80% dell'operazione), e all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, per la controgaranzia (90% della garanzia dei confidi e degli altri fondi di garanzia, che a sua volta può essere concessa fino all'80% dell'operazione), nonché le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del regolamento (intervento del Fondo a

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 109 del 12 maggio 2011, Decreto n. 69 del 23 marzo 2011, Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, volto ad incentivare l'ammissione delle imprese sub-fornitrici di aziende in amministrazione straordinaria al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.









titolo gratuito). Alle operazioni che beneficiano delle condizioni stabilite dal Decreto non si applica la rimodulazione delle percentuali di copertura del Fondo e delle quote di accantonamento a titolo di coefficiente approvata dal Comitato in data 31 marzo 2011.

Si segnala che la valutazione delle imprese in Fascia 2 si basa, oltre che sui dati di bilancio, anche su una serie di informazioni aggiuntive che riguardano la situazione di bilancio aggiornata a data recente, il bilancio previsionale almeno triennale compilato secondo lo schema di cui all'allegato 7 delle vigenti disposizioni operative, l'eventuale progetto di investimento, il rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa, le prospettive di mercato e di crescita dell'impresa, il portafoglio ordini, le valutazioni del soggetto richiedente sull'impresa e sull'eventuale progetto di investimento, le precedenti ammissioni al Fondo regolarmente definite, il rapporto: attivo circolante – rimanenze / passivo circolante.

Ai fini della valutazione degli scoring dell'impresa subfornitrice relativi all'esercizio in cui l'impresa committente è stata ammessa alle procedure di amministrazione straordinaria e all'esercizio precedente – nel caso in cui l'impresa committente sia stata ammessa alle citate procedure in data antecedente il 12 maggio 2011 (data di pubblicazione del Decreto) si fa riferimento anche agli scoring degli esercizi successivi alla data di ammissione alle procedure - l'eventuale peggioramento della posizione debitoria sarà valutato in relazione alle prospettive di mercato e di crescita dell'impresa nonché alle possibilità di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario.

I confidi e gli altri fondi di garanzia abilitati dal Comitato a certificare il merito di credito dei soggetti beneficiari non sono autorizzati a presentare le richieste di garanzia relative a imprese subfornitrici secondo le modalità di cui al paragrafo H delle vigenti disposizioni operative.

La domanda di ammissione al Fondo deve essere presentata dai soggetti richiedenti (banche, confidi e intermediari finanziari) entro 6 mesi dalla data di ammissione dell'impresa committente alle procedure di amministrazione straordinaria. Per i casi in cui le imprese committenti siano state ammesse alle suddette procedure in data antecedente il 12 maggio 2011 (data di pubblicazione del Decreto), la richiesta di garanzia deve essere presentata entro 6 mesi dalla suddetta data.

La presente Circolare e i relativi allegati sono disponibili sul sito <u>www.fondidigaranzia.it</u>.

UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A.

Antonella Baldino

All.:

Allegato garanzia diretta subfornitori Allegato controgaranzia subfornitori Allegato 1bis (aggiornamento)